

Quanto alla contestazione relativa all'illegittimo addebito di interessi debitori ad un saggio superiore a quello massimo indicato dalla L.108/96, va rilevato che il c.t.u. officiato, dott. Capone, ha riscontrato l'avvenuto **superamento del tasso soglia antiusura** in taluni trimestri, riportati nella tabella a pag.22 e 25 dell'elaborato peritale (v. per gli esiti dell'intera verifica, l'allegato 7) e, correttamente, riportato il tasso usurario (*rectius*: il tasso che, pur non pattuito in misura usuraria, ha effettivamente superato in taluni periodi, il tasso soglia) entro i limiti del tasso soglia.

In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, l'importo che la banca deve restituire alla società attrice è pari ad euro 19.430,83 per interessi anatocistici illegittimamente addebitati e pari ad euro 3.386,00 per superamento del tasso soglia nei trimestri indicati e, quindi, complessivamente, euro 22.816,83.

La ricostruzione della vicenda compiuta dal c.t.u. appare condivisibile ed esaustiva, sicché deve ritenersi in questa sede integralmente richiamato il contenuto della relazione peritale depositato in data 29.9.2011.

E'infatti corretta, ai fini della determinazione dell'usurarietà dell'interesse applicato, la metodologia seguita dal dott. Capone - in coerenza, del resto, con il quesito assegnato ("*nel valutare il superamento del tasso soglia antiusura dovrà considerare qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata nell'erogazione del credito", come testualmente disposto dalla l.108/96.*") - il quale, ai fini della verifica dell'avvenuto superamento del tasso soglia, ha preso in considerazione ogni commissione (compresa la commissione di massimo scoperto), remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, quarto comma, c.p. ("*Per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.*").

La giurisprudenza ha avuto modo, in proposito, di affermare che il chiaro tenore letterale dell'art.644, quarto comma, c.p., impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che l'utente sopporta in connessione con il suo uso del credito e

che tra tali oneri rientra senza dubbio la commissione di massimo scoperto (*"Il tenore letterale del comma 4 dell'art.644 c.p. ... impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente"*(Cass. pen. 26.3.2010 n.12028; v., più di recente, Cass. pen. 19.12.2011 n.46669).

La circostanza che i decreti ministeriali applicativi della L.108/96 e le istruzioni di vigilanza fino al secondo trimestre del 2009 abbiano escluso la commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEGM (v. art.2, primo comma, L.108/96) non può infatti legittimare una applicazione della legge difforme a quanto in essa chiaramente previsto, e cioè che qualsiasi commissione, remunerazione e spesa rilevano ai fini della determinazione del tasso usurario.

L'interpretazione della legge in tal senso è del resto avvalorata dal dettato dell'art.2-bis, secondo comma, della L.2/09 che ha previsto che *"gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente ... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 del codice civile, dell'art.644 del codice penale e degli art.2 e 3 della legge 7/3/96, n.108"*.

La Cassazione sopra citata (n.12028/10) ha affermato che la disposizione di cui all'art.2-bis, secondo comma, della L.2/09 (D.L. 185/08) *"può essere considerata norma di interpretazione autentica del 4° comma dell'art.644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme"*.

A sostegno del proprio assunto la Cassazione richiama la predetta norma e rileva che in applicazione alla stessa la Banca d'Italia ha emanato nell'agosto 2009 le nuove Istruzioni per la

rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge usura, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2010.

Il calcolo del TEG, comunicato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, ricomprende ora le commissioni di massimo scoperto e la remunerazione del fido congiuntamente ad ogni altra spesa collegata al credito.

Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti".

In ogni caso, anche a non voler condividere tale qualificazione dell'art.2-bis, secondo comma, L.2/09 come norma di interpretazione autentica, si può tuttavia ritenere che a fronte delle diverse interpretazioni sulla legittimità o meno dell'esclusione della commissione di massimo scoperto dal computo del TEGM e del tasso soglia il legislatore abbia preferito per il futuro la tesi per cui la commissione di massimo scoperto andrebbe inserita nel relativo calcolo, convalidando tale impostazione anche per il passato.

Con riferimento ai criteri utilizzati dal c.t.u. per lo sviluppo dei conteggi, va rilevato che gli estratti conto prodotti da parte attrice non risultano completi mancando l'elenco delle operazioni ed il riassunto scalare, essendoci quindi solo i prospetti degli elementi di calcolo delle competenze; il dott. Capone ha ben evidenziato nel proprio elaborato (v. pagg.6-12) che il metodo "sintetico" ai fini della determinazione dell' "effetto anatocistico" non portato alla determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la ricostruzione analitica, per valuta, dell'estratto conto, mentre la commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta nella misura determinata dalla banca, non consentendo la documentazione agli atti la rideterminazione del suo importo.

La documentazione contabile prodotta da parte attrice ha in definitiva consentito, nel rispetto dei principi in tema di prova, la ricostruzione del rapporto, senza comportare alcun "vantaggio" per parte attrice rispetto all'ipotesi di una produzione documentale più completa.

Ne consegue che Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia deve essere condannata a pagare alla società attrice la somma di euro 22.816,83, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della banca convenuta e vanno liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Eguale, gli oneri di consulenza vanno definitivamente posti a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, promossa da _____ contro Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia, ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- 1) condanna Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia a versare a _____ la somma capitale di euro 22.816,83, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia a rifondere a _____ le spese di lite che liquida, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 319,32 per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge;
- 3) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.

Venezia, 3 dicembre 2012

IL GIUDICE

Dott.ssa Gabriella Zanon

Gabriella Zanon

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Elisabetta Bellomo

Elisabetta Bellomo

